

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore**

Prot. 1369 / GAB

7 MAR, 2016

OGGETTO: Riorganizzazione del servizio idrico integrato in Sicilia – Art.3, commi 2 e 3, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2015, n.19 – Attuazione - Circolare interpretativa.

- A tutti i Comuni dell'Isola
- Ai Commissari straordinari e liquidatori delle Autorità d'Ambito Ottimale in liquidazione dell'Isola

Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

e, p.c. On.le Presidente della Regione

Con Decreto Assessoriale n. 75 del 29/01/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 12 febbraio 2016, e' stata data attuazione all'art. 3, comma 1, della L.R. 11 agosto 2015 n. 19.

Sono stati dunque individuati i confini dei nove Ambiti territoriali ottimali in cui il territorio siciliano viene suddiviso ai fini della gestione del servizio idrico integrato; individuazione che ripropone la delimitazione già esistente ai sensi del D.P. Reg. n. 114 del 16 maggio 2001 e successivo D.P. Reg. n. 16 del 29 gennaio 2002, stante l'impossibilità geofisica di delimitarli in modo differente (vedi relazione allegata al decreto assessoriale).

Ciò premesso, la presente circolare intende chiarire i passaggi imposti dalla normativa vigente, al fine di assicurare un'applicazione quanto più celere ed omogenea alla legge regionale 11 agosto



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore**

2015, n. 19 con riguardo al nuovo assetto organizzativo del servizio idrico integrato nel territorio regionale.

1. Art. 5, comma 2, l.r. n.19/2015 - Un primo chiarimento concerne l'interpretazione dell'art. 5, comma 2, l.r. n.19/2015, che testualmente dispone *“Le funzioni dei commissari straordinari e liquidatori delle soppresse Autorità d'ambito, coincidenti con i commissari straordinari di cui alla legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, articolo 1, commi 3 e 4, in ciascun Ambito territoriale ottimale di ciascuna provincia, sono prorogate sino alla costituzione degli ATO di cui all'articolo 3.”*.

Il richiamato *“articolo 3”* disciplina sia il procedimento di *individuazione* degli *“Ambiti territoriali ottimali (ATO)”* (v. comma 1), sia la *costituzione* degli *Enti di governo*, denominati *Assemblee territoriali idriche* (v. comma 2) e, quindi, è di tutta evidenza che la disposizione di cui all'art. 5, comma 2, l.r. cit. e' poco chiara poiché, da un lato, il termine *“costituzione”* non può che riferirsi alla *costituzione* degli *Enti di governo*, dall'altro, l'utilizzo dell'acronimo *“ATO”* rinvia agli Ambiti territoriali, che dovevano essere solo *“individuati”* (*recte*: delimitati), creando così una commistione tra due concetti diversi.

Tuttavia, secondo consolidati canoni ermeneutici le norme dubbie vanno interpretate in coerenza con i principi generali dell'ordinamento giuridico. Pertanto, sulla norma che ci occupa va detto che uno dei principi cardine dell'azione amministrativa è quello di continuità: principio questo che ha una delle sue concrete applicazioni proprio in tema di enti pubblici.

L'esigenza di continuità è consustanziale alla garanzia di evitare che una funzione amministrativa essenziale possa subire *“forzate stasi”* contrarie al principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa. Alla luce del richiamato principio, unitamente alla circostanza che l'art.5, comma 2, l.r. cit. fa rinvio genericamente all'articolo 3 - e non (solo) al primo comma dello stesso- deve concludersi che la suddetta norma può e soprattutto deve essere interpretata, in una visione coerente, logica e sistematica dell'intera legge, nel senso che le funzioni dei Commissari



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

straordinari e liquidatori delle Autorità d'Ambito ottimale in liquidazione sono prorogate sino alla costituzione delle Assemblee territoriali idriche di cui al citato art. 3, comma 2, che di seguito subentreranno, secondo quanto disposto dal medesimo art. 3, comma 2, nelle *“funzioni già attribuite dalle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni”*.

In conclusione: i Commissari Straordinari e Liquidatori continueranno a svolgere le proprie funzioni fino al formale insediamento ed definitivo avvio delle Assemblee Territoriali idriche, atteso che il passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche deve attuarsi, secondo i principi generali dell'Ordinamento Giuridico, senza soluzione di continuità, garantendo il passaggio delle funzioni tra l'ente che si estingue e l'ente che subentra.

2. Art. 3, comma 2, l.r. n.19/2015: la costituzione ex lege delle Assemblee territoriali idriche – L'avvenuta attuazione dell'art.3, comma 1, l.r. n.19/2015 con la prescritta delimitazione degli Ambiti ottimali da parte della Regione, impone di proseguire nella riorganizzazione prescritta dal legislatore secondo le modalità di cui al comma 2 del medesimo art.3 che così testualmente dispone:

“In ogni Ambito territoriale ottimale, di cui al comma 1, è costituita un'Assemblea territoriale idrica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell'ATO che eleggono il Presidente dell'Assemblea che esercita le funzioni già attribuite dalle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.”

Con la predetta previsione il legislatore regionale ha ottemperato alle prescrizioni di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 che, all'art.147, commi 1 e 1 bis, come di recente modificati dal D.L. 12 settembre 2014, n.133 (c.d. *Sblocca Italia*, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.), dispone testualmente che: *“1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni*

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.

1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.”.

Il legislatore regionale, con la legge n.19/2015, ha altresì ottemperato alla correlata diffida del 14 maggio 2015 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, preso atto dell' “*inadempimento*” della Regione siciliana ha diffidato “*la Regione siciliana, in persona del suo Presidente pro tempore*” a provvedere “*entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto, alla definizione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato, nonché, in conseguenza, a istituire i relativi enti di governo*”.

Ciò premesso, passando ad esaminare l'art.3, comma 2, l.r. n.19/2015, occorre rilevare che la citata disposizione, in coerenza con la richiamata normativa statale, prevede la costituzione di un Ente di governo per ciascun ambito territoriale ottimale, denominato “Assemblea territoriale idrica” (di seguito: ATI), di cui fanno parte obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ambito ottimale di riferimento.

Sul punto con rammarico va evidenziato che la disciplina dettata dalla legge n. 19/2015 è invero assai scarna.



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore**

La legge si limita infatti a chiarire la natura giuridica dell'ATI, prescrivendo che la stessa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. La legge indica, poi, quanto all'organizzazione dell'ATI, che l'Assemblea è composta da tutti i Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ATO e che il Presidente è nominato dalla predetta Assemblea. Va, altresì, da subito rilevato che, a dispetto di quanto previsto nella richiamata disposizione statale, che con l'espressione "enti locali" ricomprenderebbe anche i (costituendi) liberi consorzi, la norma regionale menziona unicamente i "Comuni".

L'ATI è, quindi, un soggetto di diritto costituito per legge, distinto dai singoli Comuni che la compongono e dotato di una propria personalità giuridica.

La costituzione *ex lege* di un nuovo soggetto di diritto, denominato "Assemblea territoriale idrica":

- esclude la facoltà, per i Comuni di ciascun ambito territoriale, di scegliere tra le forme associative previste dall'ordinamento;
- esclude la necessità, per i Comuni di ogni ambito, di una previa delibera consiliare (n.b. l'ATI è già costituita *ex lege*);
- esclude la necessità, per i Comuni di ogni ambito, di sottoscrivere un accordo associativo, con annesso statuto, per la costituzione dell'ATI, essendo la stessa già costituita *ex lege*.

Ne è confermata la previsione di cui all'art.3, comma 3, lettera a), l.r. cit., che dispone che è l'ATI medesima che "*approva lo statuto contenente le norme di funzionamento*".

In armonia con la citata norma, sarà dunque la medesima ATI che, con propria deliberazione, una volta insediatasi formalmente, approverà lo statuto contenente le norme di funzionamento.

L'ATI, dunque, preesiste allo statuto: la medesima è già costituita per legge e non per atto notarile dei Comuni.

La legge, tuttavia, non detta alcuna disposizione in ordine alle modalità di funzionamento dell'ATI, limitandosi a definirne le funzioni (art.3, comma 3, l.r. n.19/2015) e a rinviare allo statuto la definizione delle predette modalità di funzionamento.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

In conclusione: l'ATI è già costituita *ex lege*, ma deve tuttavia insediarsi formalmente ed auto-organizzarsi ai fini della sua concreta operatività giuridica.

3. Segue. Formale insediamento delle Assemblee territoriali idriche (ATI) e approvazione dello Statuto. Modalità.

Come anticipato, l'ATI dovrà auto-organizzarsi, dotandosi di uno Statuto ex art. 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2015, n.19.

Gli adempimenti di legge sono in questo caso a carico dei Comuni che compongono l'ATI di ciascun ambito territoriale ottimale.

Avendo constatato che sono decorsi già 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto assessoriale n. 75/2016 senza che nessuna Assemblea territoriale idrica si sia insediata, ed essendo necessario invece evitare ogni forma di ritardo nella attuazione della legge, e la conseguenziale paralisi della organizzazione del servizio idrico integrato, al predetto fine, i Commissari Straordinari e Liquidatori delle Autorità d'Ambito territoriale Ottimale in liquidazione **-nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente circolare-** provvederanno, con il supporto tecnico del personale della medesima Autorità d'ambito in liquidazione, a convocare l'ATI, composta per legge da tutti i Sindaci dell'ambito di riferimento.

L'ATI delibererà il proprio formale insediamento e procederà all'approvazione dello statuto ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2015, n.19.

Come sopra chiarito, infatti, le funzioni dei Commissari sono prorogate sino alla costituzione delle Assemblee, onde evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle funzioni amministrative di settore.

E' proprio nell'esercizio di queste funzioni "straordinarie", di cui i Commissari sono tuttora titolari per legge e che verranno meno solo dopo l'insediamento dell'ATI, che i predetti Commissari -anche in considerazione della circostanza che i nove nuovi ambiti coincidono con i preesistenti

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore**

nove ambiti- procederanno alla convocazione dell'ATI, assicurando il passaggio di funzioni amministrative senza soluzione di continuità, nel rispetto dei principi che informano l'ordinamento.

Entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare e comunque non oltre il 12 aprile 2016, l'ATI dovrà insediarsi e approvare lo statuto.

Ad ogni buon fine, si fornisce in allegato uno *schema tipo* di deliberazione di insediamento dell'ATI (v. Allegato 1) ed uno *schema tipo* per la redazione dello statuto dell'ATI (v. Allegato 2), che l'ATI dovrà approvare.

Va a questo punto rilevato che, se per il prosieguo dell'attività a regime, l'ATI funzionerà nel rispetto delle quote di partecipazione dei singoli Comuni e dei quorum fissati nello statuto, per le modalità relative alla seduta in cui l'ATI dovrà deliberare il formale insediamento della stessa e l'approvazione dello statuto, la legge, come già osservato, non detta alcuna disposizione.

In considerazione del rilevato vuoto normativo, al fine di assicurare un'applicazione quanto più celere ed omogenea alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, si forniscono -con riferimento alla deliberazione avente ad oggetto l'insediamento formale dell'ATI e l'approvazione dello statuto- le seguenti indicazioni idonee a garantire l'immediata operatività dell'ATI:

- il Commissario straordinario e liquidatore, come già anticipato, convocherà l'ATI di riferimento nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della presente circolare;

- ogni Comune avrà diritto ad un voto;

- l'Assemblea sarà validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei Comuni dell'ambito di riferimento; e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei Comuni dell'ambito;

- la deliberazione di insediamento formale e di approvazione dello statuto, nello schema tipo alla presente allegato, sarà assunta, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Comuni; in seconda convocazione la deliberazione sarà valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore**

Di seguito, l'ATI, nella sua piena operatività, potrà modificare lo statuto -tranne che per la forma giuridica, le finalità e ogni previsione che costituisce attuazione di disposizioni di legge- con deliberazione dell'Assemblea dei rappresentanti, nel rispetto delle disposizioni del TUEL e del quadro normativo vigente (in materia, tra l'altro, di *spending review*).

Il mancato insediamento formale dell'Ente di governo e la mancata approvazione del suo statuto nel termine assegnato, comporterà l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte della Regione.

Una volta approvato lo statuto, l'ATI assume le funzioni di cui all'art.148, D.Lgs. n.152/2006.

In conclusione: l'ATI di ciascun Ambito territoriale Ottimale, nei termini sopra assegnati e comunque non oltre il 12 aprile 2016, previa convocazione del Commissario straordinario e Liquidatore delle Autorità d'Ambito territoriale Ottimale in liquidazione, dovrà insediarsi formalmente e dovrà approvare lo statuto ai fini del suo funzionamento.



L'ASSESSORE

ott. Vania (Contrafatto)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

ALLEGATO 1

**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (ATI)**

Deliberazione n.1 del

Oggetto:

Insediamiento dell'Assemblea territoriale idrica ed approvazione dello statuto

L'anno (.....), il giorno del mese di, alle ore, presso la saladi, convocata dal Commissario Straordinario e Liquidatore dell'Autorità d'Ambito ottimale in liquidazione di, si è riunita l'Assemblea territoriale idrica dell'ATO di, in ... (*prima/seconda*) convocazione.

Presiede l'adunanza

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni di, nella persona del Sindaco *pro-tempore* o di un suo Assessore delegato o del Commissario ad acta, nominato dalla Regione Siciliana di seguito indicati:

Comune rappresentante legale

.....

.....

Il Presidente, constatata la presenza dei predetti Comuni dell'Ambito, ritenuta validamente costituita l'assemblea (v. quorum circolare), dichiara aperta la seduta e pone in votazione la proposta di deliberazione.

L'ASSEMBLEA

Vista la legge regionale 11 agosto 2015, n.19, recante "Disciplina in materia di risorse idriche" ed, in particolare, l'art.3, comma 2 e 3, lettera a);

Dato atto che con la citata legge regionale:

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore**

- è stata istituita l'Assemblea territoriale idrica (ATI), quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di, come delimitato con D.A. n.75/2015 cit. (art.3, commi 1 e 2);

- che l'ATI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica (art.3, comma 2);

- che l'ATI è composta dai Sindaci dei comuni ricompresi nell'ATO che eleggono un presidente;

- che l'ATI esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Ottimale di cui all'art.148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 3, lettera a), l'ATI deve approvare lo statuto contenente le norme di funzionamento dell'Assemblea;

Vista la circolare prot. n. ...del dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con annesso schema tipo di statuto,

Con la maggioranza(v. *quorum circolare*)

DELIBERA

1. Di prendere atto di tutto quanto richiamato in narrativa e conseguentemente di dare atto del formale insediamento dell'ATI.

2. Di approvare lo Statuto dell'ATI nel testo conforme a quello dello statuto tipo allegato alla circolare prot. n.... deldell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ATI.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' or similar character.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore**

ALLEGATO 2

**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (ATI)"
STATUTO TIPO**

Art. 1

Assemblea Territoriale Idrica

1. L'Assemblea Territoriale Idrica, di seguito ATI, istituita ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19 e del Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016, pubblicato nella G.U.R.S. n.7 del 12 febbraio 2016, è composta dai Comuni di seguito elencati,

- comune di
- comune di

.....

Art. 2

Sede legale

1. L'ATI dell'ambito territoriale ottimale di ha sede nel comune di

Art.3

Natura e funzioni

1. L'ATI ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.

2. L'ATI è l'Ente di governo dell'ambito di per la regolazione del Servizio idrico Integrato e, ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19, esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui all'art.148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni, come disciplinate dalla normativa vigente e dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2015 n.19 e successive modifiche ed integrazioni.



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore**

**Art. 4
Quote di partecipazione**

1. Le quote di partecipazione dei Comuni all'ATI sono determinate in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT.
2. Le quote sono stabilite come segue:
 - comune di
 - comune di
3. Nei casi in cui, in base all'ultimo censimento ISTAT, un Comune dovesse avere una rappresentanza superiore al 50% , questa sarà rideterminata automaticamente riducendola al 40% e ripartendo la differenza tra gli altri Comuni dell'ambito in proporzione alla popolazione residente.

**Art. 5
Organi dell'ATI**

1. Sono organi dell'ATI:
 - a) l'Assemblea dei rappresentanti;
 - b) il Presidente;
 - c) il Revisore Unico dei conti;
 - d) il Direttore.

**Art. 6
Composizione e durata dell'Assemblea dei rappresentanti**

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni nella persona dei Sindaci o di loro Assessori delegati.
2. A ciascun Comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione
3. La partecipazione all'Assemblea dei rappresentanti non dà diritto ad alcun compenso.
4. L'Assemblea dei rappresentanti è presieduta dal Presidente dell'ATI.
5. L'Assemblea dei rappresentanti dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento. Successivamente alla scadenza del proprio mandato, l'Assemblea assicura la necessaria continuità amministrativa all'ATI di ambito fino all'insediamento della nuova assemblea, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore**

6. Fermo il principio della continuità amministrativa, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, dichiarato estinto dall'Assemblea dei rappresentanti qualora il sindaco risulti sostituito nella carica comunale.

Art. 7

Attribuzioni dell'Assemblea dei rappresentanti

1. L'Assemblea dei rappresentanti svolge funzioni d'indirizzo dell'attività dell'ATI e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:

- a) approva lo Statuto;
- b) elezione del Presidente dell'ATI e del Vice presidente, tra i componenti dell'Assemblea stessa;
- c) elezione dei membri del Consiglio direttivo;
- d) nomina il Revisore Unico dei Conti;
- e) nomina e revoca il Direttore;
- f) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- g) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
- h) approva ed aggiorna il piano d'Ambito di cui all'art. 149 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ivi compresi gli interventi necessari al superamento delle criticità idropotabili e depurative presenti nel territorio;
- i) approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;
- l) approva il piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi;
- m) approva la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico integrato;
- n) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;
- o) affida la gestione del servizio idrico integrato, stipula e approva la relativa convenzione ed il disciplinare con il soggetto gestore del servizio;
- p) definisce gli standard qualitativi del servizio;
- q) approva la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- r) approvazione dei regolamenti interni;
- s) determinazione del rimborso spese ai componenti dell'assemblea dei rappresentanti, del consiglio direttivo;
- t) determina il trattamento economico spettante al Revisore Unico dei conti;
- u) determina il trattamento economico spettante al Direttore, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale;
- v) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;
- z) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal consiglio direttivo.



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore**

Art. 8

Convocazione dell'Assemblea dei rappresentanti

1. L'Assemblea dei rappresentanti si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
3. La convocazione è disposta dal presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti.
4. L'assemblea è convocata con avviso a mezzo pec contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
6. Nei casi d'urgenza l'assemblea può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante posta certificata recante in sintesi gli argomenti da trattare.
7. Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria dell'ATI a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6.
8. Nei casi d'urgenza l'Assemblea dei rappresentanti può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante posta certificata recante in sintesi gli argomenti da trattare.

Art.9

Funzionamento dell'Assemblea dei rappresentanti

1. L'Assemblea dei rappresentanti, in caso di assenza o impedimento del presidente, è presieduta dal vice presidente.
2. L'Assemblea dei rappresentanti è valida in prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.
3. In seconda convocazione l'Assemblea dei rappresentanti è valida qualunque sia la quota di partecipazione all'ATI rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.
4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione all'ATI (1/3 se in seconda convocazione).
5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere b, c, d, e, f, i dell'art. 3, comma 3 della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, nonché dell'art.22 del presente statuto, è richiesto il voto favorevole dei Comuni che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione all'ATI di ambito e la maggioranza numerica dei soggetti .

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore

6. Qualora non si riesca per due volte consecutive a costituire validamente la seduta della Assemblea dei rappresentanti o non si riesca a raggiungere la maggioranza prescritta, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, la Regione interverrà con poteri sostitutivi nominando un commissario *ad acta*.

Art. 10

Presidente dell'ATI

1. Il Presidente dell'ATI ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'Ente.
 - convoca e presiede l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio direttivo, e ne firma i rispettivi processi verbali;
 - cura le relazioni esterne e controlla le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza;
 - esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei rappresentanti e del Consiglio Direttivo, ovvero gli siano attribuite per legge.

Art. 11

Revisore unico dei conti

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'ATI è esercitato da un Revisore Unico dei conti, che relaziona annualmente all'Assemblea dei rappresentanti.
2. L'Assemblea dei rappresentanti nomina il Revisore Unico dei Conti ed il suo supplente tra i soggetti iscritti alla sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché al registro dei Revisori Contabili.
3. Per la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 235 e 236 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili.
4. Al revisore spetta un'indennità annua determinata dall'Assemblea dei rappresentanti, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento giuridico.

Art. 12

Il Direttore

1. La rappresentanza organizzativa e gestionale dell'ATI, nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione, è affidata al Direttore, il quale compie gli atti demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare:
 - è il capo del personale dell'ATI e sovrintende agli uffici, vigilando sul loro ordinato svolgimento;



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore**

- partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - dà esecuzione ai provvedimenti adottati dall'Assemblea dei rappresentanti e dal Consiglio direttivo;
 - ha la legale rappresentanza dell'ATI dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
 - promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio direttivo per la ratifica;
 - stipula i contratti e le convenzioni dell'ATI, a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei rappresentanti.
3. Il Direttore generale è nominato dall'Assemblea dei rappresentanti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 110 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di sette anni non rinnovabile. Il Direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'Assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.
5. L'incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorità.

**Art. 13
Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell'ATI e da cinque consiglieri eletti dall'Assemblea dei rappresentanti nel proprio seno. La carica di componente del Consiglio direttivo non dà diritto ad alcun compenso.
2. Per la durata in carica si applicano ai componenti il Consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica dell'Assemblea dei rappresentanti.
3. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei rappresentanti provvede alla sostituzione nella sua prima seduta, che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.
4. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore**

Art. 14

Attribuzioni e funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo e verifica la coerenza dell'attività del direttore rispetto agli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei rappresentanti; ad esso spettano tutti i compiti non gestionali non attribuiti ad altri organi dell'ATI.
2. In particolare esso:
 - propone all'Assemblea dei rappresentanti gli atti di cui all'art. 3, comma 3 della Legge regionale 11 agosto 2015 n. 19;
 - promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini dell'ATI;
 - propone le azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
 - formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
 - (*Altre eventuali previsioni*).
3. Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'ATI o, nei casi di assenza o impedimento, dal Vice presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'Assemblea.
4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

Art. 15

Pubblicità atti fondamentali dell'ATI

1. Gli atti fondamentali deliberati dall'assemblea devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ATI, al fine di dare massima diffusione all'attività dell'ATI di ambito.

Art. 16

Forme di consultazione

1. Gli organi dell'ATI promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei Comuni in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'ATI.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi dell'ATI in particolare:
 - attuano incontri con i Comuni partecipando, anche a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (consigli e giunte);
 - divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti .



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'Assessore**

Art 17

Tutela dei diritti degli utenti

1. Gli organi dell'ATI assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici di cui alla normativa vigente.
2. L'ATI dovrà garantire la piena operatività delle disposizioni di cui all'art. 8, legge regionale 11 agosto 2015 n. 19.

Art. 18

Uffici e personale

1. Il personale dell'ATI è individuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 11 agosto 2015 n.19.
2.(ogni *altra* previsione).

Art. 19

Patrimonio

1. L'ATI è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'art. 5 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
2. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 codice civile.
3. All'ATI possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
4. Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'ATI - sono iscritti nel libro dei cespiti dell'ATI e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.

Art. 20

Contabilità e finanza

1. Per la finanza e la contabilità dell'ATI si applicano le norme vigenti per i Comuni.
2. Le spese di funzionamento dell'ATI gravano sulla tariffa, nel rispetto delle direttrici della metodologia tariffaria statale e, ove dovesse rendersi necessario, i Comuni interverranno in proporzione alla quota di partecipazione.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E

DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

L'Assessore

Art. 21

Modifiche statutarie

1. Tranne che per la forma giuridica, le finalità e ogni previsione che costituisce attuazione di disposizioni di legge, il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea dei rappresentanti.

Art.22

Norma finale di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla normativa vigente per i Comuni, in quanto applicabili.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.